



La Corte di Cassazione intona il de profundis all'art. 2051 c.c.

Descrizione

Era stato affermato recentemente, da parte della Corte di Cassazione, che se la **nozione del caso fortuito** poteva consistere anche nel contegno assunto dal medesimo soggetto danneggiato, risultava comunque sempre necessario che la stessa condotta fosse **autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile**, cos' da essere **dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo**. Acutamente si era rilevato che quindi nel caso di una caduta, per esempio a causa di una buca, la condotta del pedone non potesse considerarsi **imprevedibile** (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante), **imprevedibile** (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalare adeguatamente) **eccezionale** (in quanto il camminare per esempio sul marciapiede rientra nell'ordinario).

La Corte di Cassazione precisa adesso, in una recentissima sentenza (dd. 24 gennaio 2024 n.2376) che: **deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data primo febbraio 2018**

Ed invero nel **formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile**. E ci si da ritenersi **l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte che sarebbe stato peraltro ribadito e definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso**.

AMEN

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione



28 Gen 2024